

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Parere ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Vista l'istanza presentata dalla --- S.r.l.", con sede in ---- volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine alla fattispecie prospettata;

considerato che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso non ha fornito risposta alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima fattispecie;

udito il relatore, Gen. B. Giuseppe Vicanolo;

PREMESSO CHE

- la società istante:
 - svolge l'attività di produzione, installazione e riparazione di bagni elettronici igienizzanti ed accessori vari;
 - è di proprietà di due soci, entrambi con partecipazione paritetica al 50%, nonché unici componenti del consiglio d'amministrazione;
 - intende separare l'attività industriale da quella immobiliare, mediante una scissione parziale proporzionale, a seguito della quale una società di nuova costituzione riceverà il patrimonio immobiliare della scissa, costituito da due opifici detenuti sulla base di contratti di leasing, di cui uno con scadenza al 31.07.2007 e l'altro al 01.07.2013, utilizzati dalla medesima scissa nell'esercizio dell'attività industriale;
 - riceverà in locazione, dalla società di nuova costituzione, gli immobili conferiti a quest'ultima, successivamente all'operazione prospettata;
- i soci della società immobiliare neocostituita non intendono cedere le quote di controllo della stessa;
- il *management* della ---- S.r.l. trarrebbe beneficio dall'operazione straordinaria, in quanto risulterebbe agevolato l'ingresso nel capitale sociale, con quote di minoranza, di nuovi soci dotati di adeguate risorse professionali e manageriali, al fine di rastrellare ulteriori fonti finanziarie necessarie per realizzare nuovi progetti imprenditoriali;
- la società beneficiaria verrebbe costituita con lo scopo, nel medio periodo, di accrescere la redditività del patrimonio immobiliare, acquisito a seguito della scissione;
- la ristrutturazione aziendale prospettata agevolerebbe un riassetto proprietario, qualora, in futuro, i soci addivenissero a posizioni inconciliabili sulla gestione e lo sviluppo aziendale;

RILEVATO CHE

l'istante:

- ritiene l'operazione straordinaria supportata da valide ragioni economiche e non idonea a realizzare indebiti vantaggi fiscali;
- intende conoscere il parere del Comitato in ordine alla liceità dell'ipotesi di scissione parziale proporzionale prospettata;

CONSIDERATO CHE

- in linea generale:
 - secondo il consolidato orientamento del Comitato, devono essere valutati i singoli passaggi ed il risultato finale del disegno riorganizzativo, esaminando accuratamente il comportamento tenuto, nel suo complesso, dal contribuente, al fine di verificare la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari per considerare elusiva un'operazione, vale a dire l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario ed il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali;
 - il giudizio in ordine alla validità delle ragioni economiche dev'essere maturato tenuto conto esclusivamente degli effetti che si riverberano sui soggetti che pongono in essere l'operazione, ovvero la società scindenda e la beneficiaria, senza considerare i vantaggi economici in astratto conseguibili da soggetti diversi, tra cui i soci, rilevando al riguardo la continuità dell'esercizio dell'attività d'impresa;
 - secondo il costante avviso del Comitato, l'operazione straordinaria di scissione non è in se per sé elusiva, bensì fiscalmente neutrale, specialmente nel caso in cui il trasferimento dei beni dalla scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità dei valori fiscali;
- nel caso in rassegna:
 - quanto alle valide ragioni economiche sottese all'operazione prospettata, l'istante intende separare la gestione immobiliare della scindenda da quella industriale:
 - da un lato, per agevolare l'ingresso nel capitale sociale della scissa di nuovi soci, risorse finanziarie e capacità manageriali, nell'ottica di realizzare futuri piani industriali;
 - dall'altro, per accrescere, nel medio periodo, la redditività del patrimonio immobiliare della beneficiaria;
- l'operazione straordinaria, se realizzata secondo le modalità illustrate dal contribuente, non appare perseguire finalità elusive volte a realizzare un indebito vantaggio fiscale, che, invece, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di cessione delle partecipazioni societarie della beneficiaria, assoggettate al regime più favorevole proprio delle plusvalenze di natura finanziaria, rispetto a quello previsto nell'ipotesi di cessione del contratto di

leasing, nel qual caso, a norma del comma 5 dell'art. 88 del TUIR, il valore normale dei beni, oggetto del contratto di locazione finanziaria, costituirebbe sopravvenienza attiva;

- sarà salvaguardata l'operatività della società istante, con la stipula di un contratto di locazione dei due opifici conferiti alla beneficiaria;

P.Q.M.

esprime il seguente parere: l'operazione di scissione parziale proporzionale, per come prospettata dalla società istante, non presenta profili elusivi, avuto riguardo alle ragioni economiche che la determinano e all'assenza di indebiti vantaggi d'imposta conseguiti mediante l'aggiramento delle disposizioni tributarie.

Resta, comunque, impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di apprezzare, a norma dell'art. 37-bis del D.P.R. 600/73, i comportamenti tenuti successivamente dal contribuente, ove preordinati alla cessione di quote, sia della beneficiaria, che della scissa, qualificanti l'operazione di scissione come solo uno dei passaggi di un disegno elusivo più ampio.

Roma, 22 marzo 2007